



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 13 APRILE 2026

Riunione del 26.03.2026

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Antonio Amato – Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

CFA 11.25.26 – Reclamo della S.S. SSD MANZONI SPORT ARL - in persona del Presidente p.t. Sig. Agostino Paradies - e del Sig. Agostino Paradies - in proprio e n.q. di Presidente p.t della S.S. SSD MANZONI SPORT ARL - avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. n. 104 del 04/03/26 e C.U. n. 104 bis del 09/03/26

Con C.U. n. 104 del 04 Marzo 2026 il Tribunale Federale FIPAV, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, per quanto di rispettiva competenza, disponeva a carico del tesserato sig. Paradies Agostino, n.q. di Presidente della SSD Manzoni Sport a r.l. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 4 (quattro) mesi ed a carico della SSD Manzoni Sport a r.l., in persona del Presidente p.t., la multa di € 400,00 (quattrocento/00).

Il procedimento innanzi al Tribunale Federale trae origine dall'iniziativa diretta della Procura Federale, con la quale la stessa, a seguito delle indagini svolte in altro procedimento disciplinare avviato nei confronti della UDAS Pallavolo Cerignola ASD, successivamente archiviato, per il presunto mancato pagamento del premio di compensazione dovuto dal citato sodalizio alla SSD Manzoni Sport a seguito dello svincolo e del successivo tesseramento per la stagione 2024/2025 dell'atleta F. R., alcune ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli odierni reclamanti.

In detto procedimento disciplinare era emerso, infatti, secondo l'assunto della Procura Federale, che nel rivendicare il proprio diritto al premio la SSD Manzoni Sport aveva prodotto un contratto di lavoro sottoscritto dal tesserato F. R., per la precedente stagione 2023/2024, non in qualità di atleta bensì di tecnico, dichiarando che tale contratto era stato depositato unitamente agli altri contratti, indicandone erroneamente per il tesserato F. R. la matricola da atleta in luogo di quella da tecnico.

Tale errore aveva comportato l'insussistenza di qualsivoglia diritto a percepire il premio di compensazione per lo svincolo ed il successivo tesseramento del tesserato F. R. con altro sodalizio,



risultando l'atleta aver sottoscritto un contratto di lavoro con il sodalizio di provenienza.

All'esito del chiarimento della SSD Manzoni Sport sulla esatta natura del vincolo contrattuale con il tesserato F. R. per la stagione 2023/2024 (che apparentemente coinvolgeva quest'ultimo come attività di tecnico/istruttore e non di atleta), l'Ufficio Tesseramento rivedeva la posizione dell'atleta, accertando il diritto delle SSD Manzoni Sport a percepire il premio di compensazione, quantificandolo stesso in € 6.000,00, tenuto conto che gli emolumenti corrisposti nell'anno al Sig. F. R. riguardavano prestazioni svolte come tecnico e non di atleta.

Il mancato pagamento del premio nei termini regolamentari aveva portato la SSD Manzoni Sport a denunciare l'inadempienza della UDAS Cerignola alla Procura Federale che, pertanto, avviava le indagini necessarie ad accertare l'illecito disciplinare.

Nel corso delle indagini, avuto riguardo delle prospettazioni della Procura Federale, erano però emerse alcune anomalie che avevano indotto la Procura medesima a disporre l'audizione del tesserato F. R. il quale, in tale sede, non ricordava di aver sottoscritto il contratto con la SSD Manzoni Sport che gli veniva esibito, dichiarando nel contempo che i compensi percepiti nel corso della stagione riguardavano esclusivamente l'attività di atleta; riconosceva peraltro il Sig. F. R. di aver svolto anche attività di tecnico (se pur per un solo mese) e che la firma apposta sull'ultima pagina del contratto appariva simile alla sua.

In considerazione di tali dichiarazioni, la Procura Federale Fipav, ritenendo legittimo il rifiuto da parte della Udas Cerignola di corrispondere il premio di compensazione in quanto non dovuto, comunicava il proprio intendimento di archiviazione e, previa condivisione da parte della Procura Generale dello Sport, archiviava il procedimento e contestualmente avviava nuove indagini per l'accertamento di eventuali illeciti imputabili alla SSD Manzoni Sport ed al suo Presidente.

A seguito delle suddette indagini, acquisito il fascicolo del procedimento archiviato, ascoltato nuovamente il Sig. F. R. nonché il legale rappresentante del sodalizio SSD Manzoni sig. Agostino Paradies, la Procura comunicava a quest'ultimo ed al medesimo sodalizio, in data 18.11.25, l'atto di conclusione delle indagini con l'indicazione dei comportamenti ritenuti di possibile rilevanza disciplinare all'esito del quale perveniva, in data 25.11.2025, memoria difensiva a firma dell'Avv. Manuela Magistro, corredata da alcuni documenti, nella quale, nell'interesse di entrambi gli indagati, sostanzialmente eccepiva:

- l'infondatezza delle argomentazioni sostenute dalla Procura Federale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Sig. F. R. che aveva in effetti confermato come propria la firma apposta sul contratto del 01 settembre 2023 (vedasi verbali audizioni del 16/07/2025 e del 20/10/2025), quale



documento nel quale emergeva chiaramente la qualifica di tecnico del medesimo Sig. F. R. dallo stesso non negata, avendo peraltro già svolto tale attività presso la Manzoni Sport anche nelle stagioni precedenti a quella 2023/24, così come confermato anche dalle dichiarazioni allegare alla predetta memoria;

- la sottoscrizione del contratto alla data del 01 settembre 2023 e quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa sul premio di compensazione, quale circostanza che non poteva, anche in ipotesi, configurare un illecito finalizzato all'elusione di una norma che all'epoca di sottoscrizione del contratto ancora non esisteva.

- la qualifica del sig. F. R. il quale, nella primavera del 2023, aveva svolto un tirocinio in qualità di tecnico in convenzione con l'Università di Foggia, quale ateneo dove lo stesso nel maggio 2023 si era laureato in Scienze delle attività Motorie e Sportive (il tutto come da documentazione che allegava).

I rilievi effettuati dalla difesa degli indagati non venivano condivisi dalla Procura Federale Fipav e pertanto la stessa formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi al Tribunale Federale Fipav per i seguenti motivi:

“ -SIG. PARADIES AGOSTINO nella qualità di Presidente della S.S.D. Manzoni Sport a r.l.: per aver, in violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 9 dello Statuto FIPAV, art. 2 R.A.T. FIPAV, artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, falsamente dichiarato di aver corrisposto all'atleta F. R. unicamente compensi per una in verità inesistente attività di tecnico svolta in favore del sodalizio e ciò al fine di far sorgere il diritto ad ottenere il pagamento del premio di compensazione ex art.61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento;

-S.S.D. MANZONI SPORT A R.L. in persona del Pres. p.t.: per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 9 dello Statuto FIPAV, art. 2 R.A.T. FIPAV, artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, falsamente dichiarato di aver corrisposto all'atleta F. R. unicamente compensi per una in verità inesistente attività di tecnico svolta in favore del sodalizio e ciò al fine di far sorgere il diritto ad ottenere il pagamento del premio di compensazione ex art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento”.

A detta della Procura, non appariva altresì condivisibile l'eccezione della difesa degli incolpati, fondata sulla mera circostanza che all'epoca della sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa non esistesse ancora l'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo



Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, tenuto conto che il tesserato F. R. aveva dichiarato che i compensi percepiti nel corso della stagione riguardavano esclusivamente l'attività di atleta.

All'esito del deferimento, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza dell'11 febbraio 2026, da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more di detta udienza perveniva un'ulteriore memoria difensiva dal legale nominato dagli incolpati nella quale, riformulando sostanzialmente le eccezioni già svolte innanzi alla Procura Federale, eccepiva ulteriormente e sommariamente quanto segue:

- Eccesso di potere e incompetenza della Procura Federale, la nullità del deferimento per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, la nullità del deferimento per manifesta infondatezza del capo di incolpazione, la nullità del deferimento per carenza di istruttoria e di prove e l'infondatezza del capo di incolpazione.

Quanto sopra per non aver, l'UDAS Cerignola, impugnato formalmente in CTA (organo competente a conoscere le impugnazioni dei provvedimenti) le determinazioni del Settore Tesseramento circa l'applicabilità del premio di compensazione al tesseramento del sig. F. R., e conseguentemente il difetto di potere e/o incompetenza funzionale dell'Ufficio della Procura Federale a valutare la correttezza o meno della fissazione dal parte del Settore Tesseramento del premio di compensazione al tesseramento del sig. F. R., atteso che le condotte degli incolpati, ipotizzate nel deferimento, potevano essere in qualche modo incidenti sull'ambito sportivo, ma solo laddove accertate e valutate prima dall'ordinamento generale, con conseguente impossibilità giuridica di attrazione preliminare della vicenda nell'ambito della giurisdizione sportiva e dell'assoggettamento alla responsabilità disciplinare.

- Una errata valutazione ed interpretazione dei fatti ed una carenza assoluta di elementi a sostegno delle violazioni ascritte dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, attesa la non contestata sottoscrizione del contratto, anche da parte del Sig. F. R., alla data del 01 Settembre 2023 e della non esistenza dell'art. 61 del RAT alla predetta data di sottoscrizione.

- Illegittima applicabilità dell'Art. 61 co. 2 al caso di specie e conseguente infondatezza dell'atto di deferimento in quanto ogni incolpazione sul punto ascritta alla Manzoni Sport e al suo Presidente doveva intendersi comunque priva di qualsivoglia pregio giuridico quand'anche il contratto fosse stato sottoscritto dal Sig. F. R. quale "atleta" considerando che ogni contraria statuizione sarebbe in stridente contrasto con il noto principio del *tempus regit actum*. tenuto conto che qualsiasi modifica alla normativa successiva alla stipula di un contratto, non può spiegare alcun effetto giuridico su quel contratto.



All'esito dell'udienza del 11 Febbraio 2026, dopo ampia discussione, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, ritenuti necessari ulteriori adempimenti istruttori, rinviava la discussione del procedimento all'udienza del 23 febbraio 2026 disponendo la testimonianza del tesserato F. R. in ordine all'entità ed alla natura degli emolumenti a lui corrisposti nella stagione 2023/24 dalla SSD Manzoni Sport e l'esibizione da parte del medesimo tesserato e della SSD Manzoni Sport delle contabili dei bonifici effettuati dal sodalizio al tesserato nella medesima stagione 2023/24, nonché l'esibizione da parte del predetto sodalizio dell'originale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 01.09.2023 e presente agli atti in fotocopia.

Nel termine assegnato per la produzione documentale pervenivano da parte della difesa del sodalizio le copie di n. 9 contabili di bonifici effettuati in favore del Sig. F. R. nel periodo compreso tra il 25.09.2023 ed il 29.05.2024, nonché la prova della spedizione di un plico a mezzo corriere effettuata in data 18.02.2026 con destinataria la FIPAV, oltre ad un estratto della messaggistica whatsapp intercorsa tra il Sig. F. R. ed il Paradies nel periodo sett/dic 2023.

All'udienza del 23.02.2026 comparivano per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Guarnaschelli e per gli incolpati l'Avv. Manuela Magistro, oltre al teste convocato sig. F. R. il quale, a domande del Tribunale, così dichiarava:” *ADR - confermo che gli importi ricevuti sono quelli previsti per le prestazioni da atleta. ADR- quei bonifici sono gli unici che ho percepito per l'importo di 600,00€ mensili ADR- sono stato in palestra in qualità di allenatore per un mese ma, essendo poi resomi conto di essere FQT non avendo seguito i corsi di aggiornamento previsti, non ho potuto continuare a fare l'attività*”.

In detta sede, il rappresentante della Procura Federale e l'Avv. Magistro si riportavano alle deduzioni già ampiamente illustrate e concludevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella precedente udienza.

Il Tribunale Federale, con il C.U. n. 104 del 04/03/26 oggetto del presente reclamo, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare a carico del Sig. Paradies per aver dichiarato falsamente di aver corrisposto il compenso pattuito al sig. F. R. solo per la sua attività di tecnico nella stagione 2023/24 emergendo, tuttavia, dalle contabili dei bonifici acquisiti durante l'istruttoria, un importo ben superiore alla somma prevista dal contratto, ritenuta priva di pregio e di riscontro documentale la tesi difensiva finalizzata a giustificare l'ulteriore esborso con presunti rimborsi per le spese di trasferta.

Pertanto, il Tribunale disponeva a carico degli incolpati le sanzioni come riportate in epigrafe.

Con C.U. n. 104 bis del 06.03.2026 il Tribunale Federale, visto il comunicato ufficiale n. 104 del 4



Marzo 2026 relativo al procedimento in epigrafe, attesa la precisazione dell'Avv. Manuela Magistro relativamente all'affermazione *“successivamente perveniva il plico contenente il contratto di collaborazione di cui all'ordinanza di esibizione recante l'apparente firma in originale del Sig. F. R.”* e rilevato che in effetti il plico, ancorché la difesa avesse fatto pervenire l'attestazione della spedizione, non era mai pervenuto al Tribunale, disponeva la rettifica del comunicato ufficiale n.104 del 27 febbraio 2026 affisso il 4 marzo 2026 che doveva intendersi così modificato a pagina 3 con l'espunzione della locuzione *“successivamente perveniva il plico contenente il contratto di collaborazione di cui all'ordinanza di esibizione recante l'apparente firma in originale del Sig. F. R.”*, fermo il resto del provvedimento.

Con comunicazione Pec del 18.03.2026, avverso la decisione del Tribunale Federale resa con C.U. n. 104 del 4/3/26 e successiva rettifica resa con C.U. n. 104 bis del 06.03.2026, proponevano reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello Fipav il tesserato Sig. Agostino Paradies, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del sodalizio S.S.D. Manzoni sport a r.l. e la S.S.D. Manzoni sport a r.l., entrambi rappresentanti e difesi dall'avv. Manuela Magistro, i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: *“l'Onorevole Corte Federale di Appello FIPAV adita, contrariis reiectis, valutati i presupposti, le circostanze e i termini, Voglia, in accoglimento del presente reclamo: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della decisione resa dal Tribunale Federale della F.I.P.A.V. con C.U. n. 104 del 4 marzo 2026, poi rettificata con C.U. n. 104 bis del 9 marzo 2026, per le plurime violazioni riportate in narrativa ed in particolare la carenza assoluta di motivazione, la violazione dei principi del giusto processo e la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e per l'effetto dichiarare estinto il procedimento disciplinare e/o ogni consequenziale provvedimento; In subordine, sempre nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, erroneità, contraddittorietà e/o illogicità della decisione resa dal Tribunale Federale della F.I.P.A.V. con C.U. n. 104 del 4 marzo 2026, poi rettificata con C.U. n. 104 bis del 9 marzo 2026, non fondata in fatto ed in diritto, per tutte le violazioni riportate in narrativa, ritenendo non provati i presupposti giustificanti una qualsivoglia responsabilità disciplinare del tesserato Agostino Paradies e del Sodalizio SSD Manzoni sport a r.l. e, per l'effetto, in ogni caso comunque riformare la stessa dichiarando il non luogo a procedere nei confronti del tesserato Agostino Paradies e del Sodalizio SSD Manzoni sport a r.l.; In via gradata e di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui la CFA valuti come sanzionabile la condotta dei reclamanti, in ogni caso, accertare e dichiarare la erroneità, contraddittorietà ed illogicità della decisione resa dal Tribunale Federale della F.I.P.A.V. con C.U. n. 104 del 4 marzo 2026, poi*



rettificata con C.U. n. 104 bis del 9 marzo 2026, nella quantificazione delle sanzioni a carico del tesserato Paradies e del Sodalizio e, per l'effetto, riformarla parzialmente gradando opportunamente la responsabilità eventualmente accertata e contenere, al più, visto anche il comportamento collaborativo tenuto in ogni grado e fase del procedimento, nei minimi edittali le sanzioni eventualmente applicande considerando per il sig. Paradies il presofferto”.

A sostegno del gravame proposto, i reclamanti, come primo motivo di impugnazione, invocavano la manifesta erroneità dei presupposti di fatto e diritto, la contraddittorietà ed illogicità del provvedimento, la carenza o manifesta illogicità della motivazione e la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sul punto, sommariamente, la difesa dei reclamanti contestava la decisione del Tribunale Federale per la mancanza di una motivazione adeguata, laddove si sarebbe invertito erroneamente l'onere della prova, con una ricerca ed attività che sarebbe semmai spettata alla Procura Federale, senza che le presunte dichiarazioni false del Paradies potevano essere in alcun modo dimostrate dalla Procura medesima.

In tal senso la difesa evidenziava la mancanza di prova in relazione alle dichiarazioni ritenute false da parte del Paradies e che, nonostante la sua presenza, il Tribunale non avrebbe richiesto allo stesso chiarimenti durante l'udienza.

Con il secondo motivo di reclamo veniva dedotta una mancata indicazione delle norme violate, la inesistente e/o insufficiente e/o carente motivazione sulle violazioni eventualmente accertate, la mancata indicazione dei principi di diritto applicabili nella fattispecie, la violazione e falsa applicazione e/o errata interpretazione artt. 1 e 5 codice etico federale, art. 2 del codice di comportamento sportivo coni, art. 9 dello statuto Fipav, art. 2 r.a.t. Fipav, artt. 1, 74 e 75 regolamento giurisdizionale Fipav.

In proposito la difesa evidenziava nuovamente una mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, laddove non risultava chiarito quale norma in effetti risultasse violata dal sodalizio e dal suo presidente, né come la presunta falsità della dichiarazione di Paradies risultasse in qualche modo provata.

A detta dei reclamanti l'iniziale accusa di falso materiale si sarebbe così trasformata in una violazione più generica e senza specifiche chiare anche in relazione alle norme asseritamente violate, con una disamina del Tribunale su aspetti fiscali e rimborsi spese, quali circostanze che, a detta dei reclamanti, non erano centrali nel caso, afferendo la questione piuttosto sulla natura dell'attività svolta dal sig. F. R. (atleta o tecnico).



Con il terzo motivo di reclamo i deducenti evidenziavano una omessa pronuncia sulla domanda, una omessa motivazione, la violazione art. 2 CGS CONI e art. 2 regolamento giurisdizionale Fipav oltre ad una violazione delle norme sul giusto processo.

I reclamanti richiamavano in merito tutte le eccezioni e contestazioni proposte nella memoria difensiva dinanzi al Tribunale Federale affermando gli stessi che il Tribunale *“Nel proprio decisum, in aperta violazione delle norme che regolano il giusto processo ex art. 2 CGS CONI e art. 2 Reg. Giur FIPAV non solo disattende quanto dedotto da questa difesa, ma non accenna minimamente a motivare il proprio dissenso o la propria diversa valutazione”*.

Con il quarto e ultimo motivi veniva dedotta dai reclamanti la violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 101 co. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV ed una sproporzione della sanzione.

A tal riguardo veniva nuovamente evidenziata l'assenza di motivazione e la illogicità della sanzione irrogata che risultava sproporzionata anche in ragione della mancata indicazione nel comunicato della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

La sanzione comminata, a detta dei reclamanti, sarebbe stata adottata in spregio e in aperta violazione degli artt. 85 e 101 co. 1 del Regolamento giurisdizionale della FIPAV, stante l'assenza di motivazione alcuna sull'entità della sanzione irrogata.

Pertanto, in via subordinata, la difesa concludeva per una sanzione ridimensionata, con l'adozione dei principi di equità, proporzione e ragionevolezza.

La Corte Federale di Appello fissava l'udienza di discussione del reclamo per il 26 Marzo 2026 alle ore 11,30 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli e, per i reclamanti, l'Avv. Manuela Magistro unitamente al Sig. Agostino Paradies.

La Procura Federale insisteva nel rigetto del proposto reclamo e nella conferma della decisione impugnata essendo stata accertata la responsabilità della società e del suo Presidente.

L'avv. Magistro discuteva il reclamo insistendo per il suo accoglimento, in particolare insistendo nelle eccezioni sollevate in primo grado la cui valutazione era stata omessa dal Tribunale con la sua decisione.

Nel merito evidenziava, ancora una volta, che il Sig. F. R., come si evinceva da tutta la documentazione prodotta, aveva sempre svolto l'attività di allenatore per il periodo relativo al contratto in questione, non negandosi l'attività di atleta in precedenti e differenti periodi, ed anche nel periodo in questione nel campionato di serie C della squadra reclamante.



I compensi dallo stesso percepiti si riferivano esclusivamente alla sua attività di allenatore e istruttore e non a quella di atleta.

La Corte si riservava di decidere.

Per una corretta e puntuale valutazione del procedimento disciplinare in esame, questa Corte ritiene fondamentale chiarire preliminarmente l'oggetto e l'andamento del giudizio di primo grado.

Infatti, dalle dichiarazioni e prospettazioni delle parti coinvolte emergono numerosi aspetti di incertezza, irrilevanza e contraddittorietà riguardo i fatti, gli aspetti giuridici e gli elementi probatori su cui si basa l'azione disciplinare pervenuta all'attenzione di questo Collegio.

Orbene, l'oggetto del deferimento e del relativo capo di incolpazione nei confronti del Sig. Paradies e del sodalizio S.S.D. Manzoni sport a r.l. così recita: *"...per aver, in violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 9 dello Statuto FIPAV, art. 2 R.A.T. FIPAV, artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, falsamente dichiarato di aver corrisposto all'atleta F. R. unicamente compensi per una in verità inesistente attività di tecnico svolta in favore del sodalizio e ciò al fine di far sorgere il diritto ad ottenere il pagamento del premio di compensazione ex art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento"*

Pertanto, l'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e l'impianto accusatorio a cui la stessa è pervenuta a seguito dell'istruttoria effettuata, a prescindere dalla divergenti posizioni assunte dalla difesa e delle valutazioni degli organi giudicanti, deve ritenersi oggettivamente legittimo, allorché la stessa ha correttamente ritenuto di portare all'attenzione del Tribunale Federale, per tutte le valutazioni e decisioni conseguenti, la condotta tenuta nella vicenda che ci occupa da parte del Sig. Paradies in proprio e nella qualità, invocando una falsità delle dichiarazioni di quest'ultimo (corresponsione all'atleta F. R., per la stagione sportiva 2023/24, unicamente compensi per una inesistente attività di tecnico) e ciò nel chiaro fine di ottenere dal sodalizio Udas Cerignola Asd il pagamento del premio di compensazione, per come introdotto dall'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, a seguito del trasferimento dell'atleta medesimo.

L'intendimento della Procura Federale ha trovato il suo maggior fondamento sull'interpretazione delle dichiarazioni rese dal Sig. F. R. durante gli interrogatori, allorché lo stesso, secondo la Procura medesima, nel confermare di aver svolto in favore della S.S.D. Manzoni Sport a r.l., di fatto, la sola attività di atleta percependo solo per tale attività i relativi compensi, ha non ratificato e quindi



disconosciuto ogni diversa qualifica da tecnico contenuta nel contratto con il sodalizio, quale documento che non veniva, infatti, dallo stesso confermato.

Le difese svolte dagli incolpati in primo grado, finalizzate a censurare decisamente la tesi accusatoria, si sono sommariamente concretizzate: 1) in una asserita incompetenza della Procura Federale ad esercitare l'azione disciplinare, attesa la mancata impugnazione innanzi al Settore Tesseramento da parte dell'UDAS Cerignola riguardo al tesseramento dell'atleta (tecnico) F. R., con il conseguente difetto di legittimazione in capo alla Procura a poter intervenire sulla questione senza prima una decisione dell'organo competente (CTA); 2) in una infondatezza del deferimento, assolutamente carente di adeguata prova stante la produzione di un contratto la cui sottoscrizione non era stata contestata dal Sig. F. R.; 3) nella inapplicabilità dell'Art. 61 del Regolamento di Attività Tecnica (RAT) alla data di sottoscrizione del contratto (1° settembre 2023), poiché detta norma non era ancora in vigore a quella data.

Così delineatosi il contraddittorio ed all'esito dell'ulteriore approfondimento istruttorio ritenuto necessario ai fini del decidere da parte del Tribunale Federale, che disponeva una prova per testi ed una acquisizione documentale, in virtù dei legittimi poteri di cui al primo comma dell'Art. 41 R.G., lo stesso sostanzialmente accoglieva la tesi accusatoria ritenendo essere falsa la dichiarazione del Paradies (di aver corrisposto al Sig. F. R. unicamente compensi dovuti per l'attività di tecnico (cfr. motivazione C.U. n. 104 del 04 Marzo 2026).

Ciò detto, venendo ora al merito della vicenda in esame, questa Corte, dopo una approfondita disamina degli atti acquisiti e dell'attività istruttoria espletata, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, ritiene che non sussistano elementi idonei a giustificare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'applicazione della sanzione comminata agli odierni reclamanti.

Più precisamente, pur ritenendosi la vicenda portata all'attenzione di questa Corte caratterizzata, *ab origine*, da elementi poco chiari, se non addirittura opachi, legati ai rapporti, contrattuali e non, tra il Sig. F. R. e i reclamanti, non v'è dubbio che quanto emerge dall'istruttoria e dagli atti del procedimento, non consente a questa Corte di condividere pienamente l'impianto accusatorio della Procura e le successive motivazioni rese dal Tribunale Federale in primo grado.

In proposito si evidenzia come le dichiarazioni rilasciate dal tesserato F. R. innanzi agli Organi Federali, a partire dal primo verbale di sua audizione personale, possono considerarsi generiche, confuse e poco chiare.

Infatti, lo stesso, pur dichiarando di non ricordare di aver sottoscritto alcun contratto con la SSD Manzoni Sport e di aver percepito compensi esclusivamente in qualità di atleta, sembra riconoscere



come sua, al limite della non credibilità, unicamente la firma apposta solo sull'ultima pagina del contratto dove risulta la qualità di tecnico e non di atleta.

Inoltre, durante l'audizione innanzi alla Procura Federale, lo stesso Sig. F. R. da una parte confermava di aver svolto, per il sodalizio Manzoni, per un solo mese l'attività di allenatore, poi, superficialmente, dichiarava di non ricordare di aver mai sottoscritto alcun contratto sia come atleta che come tecnico aggiungendo, successivamente, di aver sottoscritto periodicamente, durante i nove anni di militanza con la Manzoni, numerosi fogli predisposti unilateralmente dalla dirigenza, tra i quali richieste di rimborso spese.

A parere di questa Corte, dalle superiori dichiarazioni rese dallo stesso F. R. non emergono elementi chiari ed incontrovertibili circa le effettive attività dallo stesso prestate dietro remunerazione economica da parte del sodalizio reclamante e per quali periodi.

Del pari le dichiarazioni del Paradies di aver corrisposto al Sig. F. R. unicamente i compensi pattuiti per l'attività di tecnico, ritenute mendaci sia dalla Procura Federale che, successivamente, dal Tribunale, sulla base degli evidenti e comprovati maggiori compensi percepiti dal sig. F. R. rispetto al contratto sottoscritto, si ritiene possano costituire solo un indizio di non veridicità non sufficiente, però, ad integrare, a parere di questa Corte, quel grado di certezza necessario per l'applicazione delle sanzioni comminate a carico dei reclamanti.

Ciò stante, pur rinvenendosi agli atti altri elementi a carico dei reclamanti certamente poco chiari, in relazione alla condotta tenuta in tutta la vicenda ed al rapporto contrattuale intercorso con l'atleta/tecnico Sig. F. R., questi allo stato possono essere solo ricondotti ad una mancato rispetto di un generale principio di trasparenza e buona fede che non risulta però suffragato, nel procedimento in esame, da alcuna prova certa ma solo indiziaria.

Senza dire poi, in ogni caso, dell'eventuale applicabilità, al caso in esame, del principio del "*nemo tenetur se detegere*", da cui discende, comunque, allo stato l'impossibilità di condividere gli assunti contenuti nella decisione impugnata.

L'accoglimento nel merito del gravame, nei termini come sopra prospettati da questa Corte, diversi da quelli prospettati dai reclamanti, deve intendersi assorbente di ogni altro motivo di gravame la cui disamina si rende, peraltro, superflua, attesa anche la loro evidente irrilevanza e/o inconducenza ai fini del decidere.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in accoglimento del reclamo ed in totale riforma della decisione



impugnata, annulla le sanzioni irrogate a carico dei reclamanti e dispone per l'archiviazione del procedimento disciplinare di che trattasi.

Si comunichi.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 13 Aprile 2026